



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Al Presidente della VII CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 233 del 10 novembre 2025, concernente: **“Disposizioni per la promozione dell’economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi”**. *Parere richiesto dalla VII CCP con nota prot. 20456 del 21 luglio 2026. Esame ai sensi dell’art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente nella seduta n.133 del 6 ottobre 2026 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all’accoglimento di n.6 emendamenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Cartaginese, Crea, D’Amato, Droghei, Lena in sostituzione di Ciarla, Maura, Mitrano, Neri, Palazzi, Sabatini.e Zuccalà.**

Si inviano, in allegato, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 06/10/2026 12:40:42

Class.2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510
Mail: IVcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_4_comm@cert.consreglazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

EMENDAMENTO ALLA PL N. 233/2025

All'articolo 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. All’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

G. RIGHINI



Relazione

L'emendamento introduce una clausola di invarianza finanziaria per l'articolo 5, che istituisce il Bollino "Lazio Solidale" e disciplina i meccanismi premiali nei bandi e negli avvisi pubblici. Il Bollino opera come elemento di valutazione premiale e non comporta l'erogazione di contributi o di altri benefici economici. Le attività di istruttoria, di verifica del possesso dei requisiti e di promozione sono svolte dalle strutture regionali competenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si esclude pertanto l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 233/2025

All'articolo 6, le parole: "Fondo premiale per la riduzione degli sprechi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Fondo regionale di sostegno ai comuni per la riduzione degli sprechi".

G. RIGHINI



Relazione

L'emendamento sostituisce, nella rubrica e nel comma 2 dell'articolo 6, la denominazione "Fondo premiale per la riduzione degli sprechi" con "Fondo regionale di sostegno ai comuni per la riduzione degli sprechi". La precedente denominazione richiama soltanto la finalità premiale di cui al comma 2, lettera b), mentre il Fondo è destinato anche, e in misura prevalente, a ristorare parzialmente le minori entrate dei comuni derivanti dalle agevolazioni sulla TARI (comma 2, lettera a). La nuova denominazione descrive in modo più aderente la natura regionale del Fondo, i suoi destinatari e le sue finalità, e ne consente l'identificazione univoca nella norma finanziaria (articolo 13, comma 2) e nei capitoli di bilancio.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 233/2025

Al comma 6 dell'articolo 6, le parole: “delle risorse disponibili a legislazione vigente” sono sostituite dalle seguenti: “dello stanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4”.

G. RIGHINI
RIGHINI GIANCARLO
2026.10.05 17:16:24
CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

Relazione

L'emendamento coordina il comma 6 dell'articolo 6 con la nuova norma finanziaria. Il testo originario subordinava il ristoro alle “risorse disponibili a legislazione vigente”, mentre l'articolo 13, comma 2, istituisce il Fondo regionale di sostegno ai comuni con uno stanziamento dedicato. Il limite di spesa è pertanto riferito a tale stanziamento: le somme a titolo di ristoro parziale non possono eccedere l'importo autorizzato e costituiscono un tetto di spesa certo, coerente con l'articolo 81 della Costituzione. Resta ferma la clausola di salvaguardia dell'autonomia tariffaria e regolamentare dei comuni.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 233/2025

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12, le parole: "Fondo premiale per la riduzione degli sprechi" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo regionale di sostegno ai comuni per la riduzione degli sprechi".

G. RIGHINI



Relazione

L'emendamento ha carattere di coordinamento terminologico. Nella clausola valutativa il riferimento al Fondo è aggiornato alla nuova denominazione dell'articolo 6, così che la relazione della Giunta regionale riguardi i comuni che hanno usufruito del "Fondo regionale di sostegno ai comuni per la riduzione degli sprechi" e i risultati conseguiti con l'applicazione dell'agevolazione sulla TARI.



EMENDAMENTO ALLA PL N. 233/2025

All'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri gli obiettivi programmati, l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi, nonché la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.”.

G. RIGHINI
RIGHINI GIANCARLO
2026.10.05 17:18:18
CN=RIGHINI GIANCARLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
15/10/2026 11:18

Relazione

L'emendamento affianca alla clausola valutativa del comma 1, che riguarda gli esiti e le criticità dell'attuazione, un obbligo di rendicontazione finanziaria a cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale).



L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dagli articoli 6 e 8, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”:

- a) del “Fondo regionale per la promozione dell'economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
- b) del “Fondo regionale per la promozione dell'economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 220.000,00, per l'anno 2027 ed euro 280.000,00, per l'anno 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” del “Fondo regionale di sostegno ai comuni per la riduzione degli sprechi”, con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:

- a) “Spese per il Sistema informativo regionale per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 80.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”;
- b) “Spese per il Sistema informativo regionale per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari – parte corrente”, con uno stanziamento pari a euro 20.000,00, per l'anno 2028, derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2026-2028, a valere sulla



medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

4. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

5. All’attuazione della presente legge possono concorrere le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027 e successivi, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva e al Programma Operativo FESR, OP2 – Un’Europa più verde, nonché le risorse derivanti dai trasferimenti statali destinate al sostegno delle progettualità rivolte al contrasto degli sprechi.”.

G. RIGHINI



Relazione

L'emendamento sostituisce integralmente l'articolo 13 con una norma finanziaria che quantifica gli oneri per ciascuna annualità e per ciascun titolo di spesa e ne individua la copertura, in conformità all'articolo 81 della Costituzione e alla normativa contabile regionale. Gli oneri sono articolati in tre linee, tutte collocate nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”:

- a) il Fondo regionale per la promozione dell'economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi, articolato in parte corrente e parte in conto capitale e destinato agli interventi degli articoli 3, 4, 7, 9 e 10;
- b) il Fondo regionale di sostegno ai comuni per la riduzione degli sprechi, di cui all'articolo 6, finanziato separatamente perché costituisce un trasferimento corrente agli enti locali, con criteri e limiti di spesa propri;
- c) le spese per il Sistema informativo regionale di cui all'articolo 8, distinte tra spesa di investimento nel 2027 e spesa di gestione nel 2028.

La dotazione complessiva è pari a euro 1.150.000,00, per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, con possibilità di rifinanziamento per spese correnti nell’ambito delle successive leggi di bilancio regionale.

Infine, il comma 5 prevede che all'attuazione della legge possano concorrere le risorse dei programmi cofinanziati con i fondi europei e i trasferimenti statali. Si tratta di entrate eventuali, non quantificate e non computate ai fini della copertura.

